

COMUNICATO

PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI IN SCADENZA

(ART.92, COMMA 3, D.L. 17 MARZO 2020, N.18)

Nell'ambito delle misure poste in essere dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “*Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” è previsto all'art.92 co.3 che il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Il beneficio è previsto per i titolari dei “conti di debito” tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri e riguarda sia le risorse proprie tradizionali sia i connessi diritti doganali (art. 34 del TULD).

In base alle vigenti disposizioni unionali ed in particolare all'art.112, comma 3, del CDU, l'autorità doganale, preso atto che il governo ha riconosciuto per tali categorie gravi difficoltà di carattere economico, prevede il beneficio della proroga del termine di pagamento dei sopra indicati “conti di debito” e della non applicazione degli interessi di credito.

Altresì non è applicabile la sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento dei tributi.

Roma, 19 marzo 2020